

## **L'affidamento dei servizi legali nel correttivo del codice degli appalti**

L'affidamento dei servizi legali è un tema delicato, e impone di confrontarsi con la natura di tali incarichi: se cioè, al di là della loro diversità (difese in giudizio e consulenze), tali incarichi vadano considerati come appalti di servizi, o se invece debbano considerarsi incarichi fiduciari caratterizzati da una marcata specificità.

Sul punto l'Anac ha recentemente aperto una consultazione on line su un proprio documento.

Peraltro, mentre l'Anac dà il via a questa consultazione, il problema per gli incarichi legali di qualsiasi tipo sotto i 40.000 euro sembra risolversi da solo, con il correttivo al Codice dei contratti pubblici (correttivo che ha concluso il proprio iter di formazione ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale).

Modificando il 36, comma 2, lettera a) del nuovo Codice, il correttivo interviene infatti a eliminare ogni obbligo di comparazione.

Il testo vigente è:

*"Art. 36 (Contratti sotto soglia)*

*( ...). le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta."*

Il nuovo testo introdotto con il correttivo è il seguente:

*"a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*.

Insomma: se tutti gli affidamenti sotto i 40.000 euro diventano sostanzialmente fiduciari, la regola non può che valere anche per gli incarichi ai legali (a prescindere dal tema di fondo, che resta non chiarito: se tali incarichi siano riconducibili al Codice contratti e a quali condizioni).

A questo punto, i Comuni e gli altri enti pubblici possono certamente fare tutte le gare che ritengono, ma come loro scelta discrezionale, senza esservi obbligati.

Per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it) 21.04.2017

Avv. Stefano Bigolaro